

## **R E G O L A M E N T O**

### **"MODALITA' DI EROGAZIONE DEI PRESTITI SULLE INDENNITA' DI ANZIANITA'".**

#### **Articolo 1**

##### ***Finalità dei prestiti***

Nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, al personale della Camera di Commercio in regime di indennità di anzianità, di cui all'art. 85 del R.T. 12/7/1982 così come modificato dal Decreto 245/1995, possono essere concessi prestiti sulle indennità di anzianità, entro i limiti di spesa stabiliti dal Segretario Generale, per:

- Acquisto o costruzione di alloggio da destinare a residenza del dipendente o dei suoi figli;
- Miglioramenti da apportare all'alloggio di proprietà e residenza del dipendente o dei suoi figli;
- Prestiti per riduzione debito per acquisto, costruzione o ristrutturazione edilizia dell'alloggio del dipendente o dei suoi figli;
- Spese sanitarie sostenute o da sostenere a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi.

#### **Articolo 2**

##### ***Prestiti per acquisto alloggio***

I prestiti possono essere concessi per acquisto alloggio da adibire a propria residenza nonché dei propri figli. La casa, oggetto dell'acquisto o costruzione, deve essere l'unica in proprietà del nucleo familiare. Il requisito dell'unica proprietà sussiste anche nel caso in cui il dipendente o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di altro immobile, o porzione di unità immobiliare, ed esso non sia fruibile perché gravato da diritti reali di godimento in favore di terzi estranei al nucleo familiare stesso.

E' richiesta una delle seguenti documentazioni:

- a) Atto di compravendita, nel caso di acquisto già effettuato, in data non antecedente ad un anno dalla domanda;
- b) Preliminare di vendita/compromesso - da presentare entro 30 giorni dall'erogazione del prestito - nel caso di acquisto da perfezionare e, successivamente alla stipula, atto di cui al punto a);
- c) Dichiarazione dell'Istituto assegnante da cui risulti l'impegno del riscatto e l'importo da pagare, nel caso di assegnazione di alloggi popolari, e, successivamente, documento da cui risulti il versamento del riscatto;
- d) Verbale di assegnazione o di prenotazione da cui risulti l'impegno assunto, nel caso di costruzione in cooperativa e, successivamente alla stipula, atto di cui al punto a);
- e) Concessione edilizia, nel caso di costruzione di casa e, al termine, atto di intestazione dell'alloggio.

### **Articolo 3**

#### ***Prestiti per migliorie all'alloggio di proprieta'***

I prestiti possono essere concessi per i lavori di ristrutturazione della propria residenza nonché di quella dei propri figli.

Documentazione richiesta:

- a) Atto comprovante la proprietà dell'alloggio;
- b) Preventivo analitico di spesa redatto su carta intestata della/e ditta/e che eseguirà i lavori;
- c) Al termine dell'opera, presentazione di fatture a consuntivo.

### **Articolo 4**

#### ***Prestiti per riduzione debito gravante su alloggio di proprieta'***

Il dipendente può richiedere il prestito per ridurre/estinguere un contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale propria o dei propri figli.

Documentazione richiesta:

- a) Atto comprovante la proprietà dell'alloggio;
- b) Documentazione sull'esistenza del debito;
- c) Successiva presentazione - entro 30 giorni dall'erogazione del

prestito - di documentazione idonea a dimostrare la diminuzione del debito per l'intero importo corrisposto.

## **Articolo 5**

### ***Prestiti per spese sanitarie***

Il dipendente può richiedere un prestito nel caso debba sostenere spese per terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per sé, per il coniuge ovvero i figli conviventi.

Documentazione richiesta:

- a) Preventivo di spesa della terapia/intervento da effettuare. La terapia oggetto del preventivo non potrà avere una durata superiore a tre anni. Entro tale periodo dovranno essere presentate le fatture a saldo dell'intervento sanitario. Per interventi di durata maggiore, il dipendente potrà richiedere un secondo prestito.
- b) Nel caso di terapie già effettuate, presentazione delle relative fatture di data non antecedente a sei mesi dal momento della domanda.

## **Articolo 6**

### ***Definizione delle risorse***

Il Segretario Generale, annualmente, dopo l'approvazione del Bilancio Preventivo, definisce con proprio provvedimento le risorse da destinare ai prestiti di cui al presente regolamento. In caso di conferma dell'importo dell'anno precedente, si intende prorogata la relativa determinazione.

## **Articolo 7**

### ***Norme finali***

Quando il costo dell'alloggio, la quota in proprietà, il debito da ridurre o il preventivo di spesa fossero inferiori alla quota di prestito alla quale il dipendente ha diritto alla data dell'istanza, si potrà corrispondere solo la somma risultante dalla documentazione presentata.

In caso di successive ulteriori richieste, il prestito in essere

dovra' essere estinto. Il nuovo prestito terrà conto della somma necessaria per estinguere il debito precedente.  
Il dipendente è tenuto a restituire in tutto o in parte la somma ricevuta in prestito qualora non abbia sostenuto la spesa o l'abbia sostenuta in misura inferiore a quanto inizialmente previsto.  
Il presente Regolamento sarà applicato a decorrere dal 1 maggio 2012.

**SEGRETARIO GENERALE**  
(dr Massimo Ziletti)

**IL PRESIDENTE**  
(dr Francesco Bettoni)